

# New economic measures until January 31, 2021 released by Italian Government (in Italian)

October 29, 2020

## Nuove misure economiche sino al 31 Gennaio 2021 adottate dal Governo Italiano

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 di ieri, 28 Ottobre 2020, il nuovo Decreto-Legge n. 137 (c.d. «**Decreto Ristori**», disponibile qui) che prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Rilevanti le novità in ambito giuslavoristico (contenute nel Titolo II del nuovo Decreto) che sintetizziamo qui di seguito.

### 1. Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 12)

Il nuovo Decreto prevede che i datori di lavoro che sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga già in vigore e previsti dalla legislazione emergenziale per una ulteriore **durata massima di 6 settimane che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021**. Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con «causale COVID-19».

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del c.d. Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 Novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal nuovo Decreto.

Queste ulteriori 6 settimane di trattamento sono riconosciute:

- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui al Decreto Agosto, una volta decorso il periodo autorizzato, nonché
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 settimane di cui al nuovo Decreto versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- al **9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al **18% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane di Cassa, il datore di lavoro deve presentare all'INPS **domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato**. L'INPS autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato **entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori (ossia entro il 30 Novembre 2020)**.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

## 2. Ulteriore estensione del divieto di licenziamenti (art. 12)

Il nuovo Decreto, andando esattamente nella direzione opposta delle iniziali prese di posizione sui rischi di anticostituzionalità della norma, prevede che **fino al 31 Gennaio 2021** resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 Luglio 1991, n. 223) e restano altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di cambio appalto.

Fino alla stessa data (**31 Gennaio 2021**), resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto individuale di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 Luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso avanti l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Le preclusioni e le sospensioni di cui sopra non si applicano tuttavia nelle già note seguenti ipotesi:

1. per i licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla **messa in liquidazione** della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

2. nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo. In tal caso, a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI;
3. sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

### 3. Esonero contributivo (art. 12)

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano i trattamenti di cui al comma 1 dell'art. 12 (ossia trattamenti di integrazione salariale), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già indicati dal Decreto Agosto per un **ulteriore periodo massimo di 4 settimane fruibili entro il 31 Gennaio 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di Giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Agosto possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale oggi introdotta.

Interessante la novità sotto la prospettiva comunitaria: infatti la nuova disposizione prevede che il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Tale elemento, infatti, sembrerebbe fugare i dubbi derivanti dall'interpretazione della norma gemella contenuta nel Decreto Agosto: dubbi che tuttavia inspiegabilmente rimangono, visto che la norma prosegue subordinando espressamente (ancora una volta) l'efficacia delle disposizioni di esonero contributivo «all'autorizzazione della Commissione europea» (di cui ancora si attendono notizie).

### 4. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13)

Il nuovo Decreto prevede infine la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di Novembre 2020 per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020 (per il quale si rimanda al precedente Alert), che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del nuovo Decreto Rilancio, i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi come sopra detto, saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 Marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 Marzo 2021**. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

## Your Key Contacts



**Davide Boffi**

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

[davide.boffi@dentons.com](mailto:davide.boffi@dentons.com)